Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 30 del 6 febbraio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 23/L

LEGGE 19 gennaio 1998, n. **12.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.

LEGGE 19 gennaio 1998, n. **13.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 gennaio 1998, n. **12.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1998

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

**ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

Desiderando creare condizioni favorevoli a promuovere maggiori investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e,

Riconoscendo che la reciproca protezione di tali investimenti in base ad un accordo servira' a raggiungere il succitato obiettivo e contribuira' a stimolare singole iniziative imprenditoriali ed accrescera' la prosperita' di entrambi i Paesi,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. per "Investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi nazionali di quest'ultima, ed in particolare, ma non esclusivamente, include:

a) beni mobili ed immobili, compresi diritti "in rem" su proprieta' di una Terza Parte, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni;

b) azioni, obbligazioni, partecipazioni azionarie o ogni altro strumento di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere sulla base delle rispettive leggi e regolamenti nazionali;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da un contratto, avente un valore finanziario, nonche' redditi reinvestiti relativi all'investimento iniziale;

d) diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, ivi compresi diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale in conformita' con le pertinenti leggi della relativa Parte Contraente;

e) ogni diritto economico conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione, comprese quelle di prospezione, estrazione e commercializzazione di petrolio ed altri minerali.

2. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da investimenti, profitti, interessi, dividendi, royalties e compensi, ivi compresi know-how tecnico ed i compensi per servizi, nonche' altri corrispettivi legali;

3. Per "cittadini" si intendono coloro che derivano il loro status di cittadini indiani o cittadini italiani dalla legge in vigore in India o in Italia;

4. Per "societa'" si intendono, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, societa' di persone o di capitali, fondazioni, imprese ed associazioni incorporate o costituite ai sensi della legge in vigore in ciascuna delle due Parti Contraenti, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno;

5. Per "investitori" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente;

6. Per "territorio" si intende:

a) con riferimento all'India, il territorio della Repubblica indiana, ivi comprese le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, nonche' ogni altra area marittima sulla quale l'India esercita la propria sovranita', diritti di sovranita' o di giurisdizione, in conformita' con la Legge indiana e con il diritto internazionale;

b) con riferimento all'Italia, oltre al territorio della Repubblica italiana, ivi incluse le superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresi' le aree marine e sottomarine sulle quali la Parte Contraente esercita la propria sovranita' e, diritti sovrani o di giurisdizione, in conformita' con la Legge italiana e con il diritto internazionale.

ARTICOLO 2 - PORTATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo dovra' applicarsi a tutti gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna Parte Contraente in

conformita' con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio viene effettuato l'investimento.

2. Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere applicate a tutti gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente sia che essi siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 3 - PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente dovra' incoraggiare e creare condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformita' con le proprie leggi e la propria politica.

2. Agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente dovra' essere accordato, in ogni tempo, un trattamento giusto ed equo, dovra' essere garantita piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente e non dovranno essere in alcun modo applicate misure ingiustificate o discriminatorie.

3. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti o con specifici accordi di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole in relazione a quegli specifici investimenti.

ARTICOLO 4 - TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. Ciascuna Parte Contraente dovra' accordare agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi compresi la gestione, l'amministrazione, la manutenzione, l'uso, il godimento o la disposizione da parte di detti investitori, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti di investitori di uno Stato Terzo.

2. Inoltre, ciascuna Parte Contraente dovra' concedere agli investitori dell'altra Parte Contraente, anche in relazione ai redditi derivanti dai loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori di uno Stato Terzo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non dovranno essere applicate ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente accorda ai propri investitori o a investitori di Stati Terzi in virtu' di un accordo, legislazione o intese conseguenti a detta legislazione, in materia fiscale, ivi compresi accordi per evitare la doppia imposizione e accordi sul commercio transfrontaliero.

4. In materia di attivita' connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e materiali lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonche' ogni relativa operazione ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di un Paese terzo.

5. Ciascuna Parte Contraente dovra' adoperarsi al fine di facilitare, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti, l'entrata, il soggiorno, il lavoro e la circolazione ne[illegible] territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attivita' connesse agli investimenti ai sensi del presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.

ARTICOLO 5 - NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatta eccezione per le misure non discriminatorie di applicazione generale che i Governi normalmente adottano al fine di regolamentare l'attivita' economica nei loro territori o a fini pubblici in conformita' con le leggi di quella Parte su base non discriminatoria, disposti dalle Autorita' competenti e contro rapido, pieno ed effettivo risarcimento corrisposto senza indebito ritardo che dovra' essere liberamente trasferibile ed in valuta convertibile.

2. Il giusto risarcimento dovra' essere equivalente al reale valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora detto valore non possa essere prontamente accertato, il risarcimento dovra' essere determinato in conformita' ai criteri generali di valutazione universalmente riconosciuti quali il capitale investito, l'ammortamento, il capitale gia' rimpatriato, il valore sostitutivo ed altri fattori rilevanti.

3. L'investitore colpito da nazionalizzazione o esproprio avra' diritto, in conformita' con la legge della Parte Contraente che adotta tale misura, ad una sollecita revisione, da parte delle competenti Autorita' giudiziarie o di altre Autorita' indipendenti di quella Parte Contraente, del suo caso o della valutazione del suo investimento in conformita' ai principi di cui al presente paragrafo. La Parte Contraente che effettua l'esproprio dovra' adoperarsi al fine di assicurare che detta revisione venga effettuata sollecitamente.

4. Qualora una Parte Contraente espropri i beni di una societa' associata o costituita ai sensi della legge in vigore in ogni Parte del suo territorio e di cui gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni, dovra' assicurare che le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo siano applicate in modo tale da garantire agli investitori dell'altra Parte Contraente che possiedono quelle azioni, un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento in relazione ai loro investimenti.

5. Il risarcimento dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla base di un tasso LIBOR a sei mesi, maturato dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data del pagamento.

6. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi ai redditi da investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

7. All'investitore di una Parte Contraente, che opera sul territorio dell'altra Parte Contraente, non dovra' essere concesso alcun diritto in materia di riacquisizione di un bene espropriato che non sia concesso all'investitore dell'altra Parte Contraente nelle stesse circostanze.

ARTICOLO 6 - RISARCIMENTO PER DANNI E PERDITE

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o disordini civili, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori un trattamento, in materia di compenso, restituzione, indennizzo o altra forma di soluzione, non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del presente Articolo dovranno essere liberamente trasferibili in ogni valuta convertibile.

2. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una delle due Parti Contraenti che abbiano subito perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di uno degli accadimenti di cui a detto paragrafo e cioe':

a) confisca delle loro proprieta' da parte delle sue forze o autorita',

o,

b) distruzione delle loro proprieta' da parte delle sue forze o autorita' non occorsa in azioni di combattimento o non richiesta dalla necessita' della situazione,
dovranno vedersi accordare la restituzione o un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili ed essere effettuati in ogni valuta convertibile.

ARTICOLO 7 - RIMPATRIO DEGLI INVESTIMENTI E DEI REDDITI

1. Ciascuna Parte Contraente dovra', in conformita' con le proprie leggi e regolamenti, concedere agli investitori dell'altra Parte Contraente, su base non discriminatoria, il trasferimento di:

a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;

b) i redditi di esercizio netti ivi compresi i dividendi, gli interessi, gli incrementi di capitali e gli altri utili proporzionalmente alla loro quota di partecipazione azionaria;

c) rimborsi di prestiti, ivi compresi gli interessi, relativi agli investimenti;

d) pagamento delle royalties o emolumenti per servizi nella misura in cui essi sono connessi agli investimenti;

e) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale delle azioni;

f) proventi ricevuti dagli investitori in caso di liquidazione;

g) remunerazioni corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Niente di quanto disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo dovra' avere effetto sul trasferimento del risarcimento ai sensi dell'Articolo 6 del presente Accordo.

3. A seguito dell'adempimento degli obblighi fiscali, i trasferimenti di cui agli Articoli 5, 6, 7 ed 8 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed, in ogni caso, entro sei mesi, e dovranno essere corrisposti in ogni valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio di mercato applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

4. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo verranno considerati adempiuti quando l'investitore avra' adempiuto i requisiti di legge della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 8 - SURROGA

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione designata abbia garantito un risarcimento contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detti investitori in relazione alle loro richieste ai sensi del presente Accordo, quest'ultima Parte

Contraente riconosce che la prima Parte Contraente, o la sua istituzione designata, e' autorizzata, in virtu' della surroga, ad esercitare i diritti ed a far valere le richieste dei propri investitori. Il diritto o la richiesta oggetto di surroga non dovra' superare i diritti o la richiesta originari di detti investitori.

Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alle sue Istituzioni in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni dell' articolo 7 del presente Accordo.

2. Ogni pagamento effettuato da una Parte Contraente o dalla sua istituzione designata a favore dei propri investitori non dovranno avere alcun effetto sul diritto che detti investitori hanno di far valere le loro richieste nei confronti dell'altra Parte Contraente in conformita' con l'Articolo 9 del presente Accordo.

ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, ai sensi del presente Accordo, incluse quelle relative all'importo del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente tramite negoziati fra le Parti in disputa. La Parte che intende risolvere detta controversia tramite negoziati dovra' informare l'altra Parte delle sue intenzioni.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte, come disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo, entro sei mesi dalla data del preavviso, l'investitore potra', a sua scelta, sottoporre la controversia per la risoluzione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

ovvero

b) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla risoluzione delle controversie in materia di investimento

fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito, o alle Disposizioni Aggiuntive per l'amministrazione delle procedure di conciliazione, arbitrato e accertamento dei fatti, nel caso in cui solo una delle due Parti Contraenti abbia aderito all'ICSID e se le Parti si siano accordate in tal senso;

ovvero

c) ad un Tribunale di Conciliazione o Arbitrato ad hoc, in conformita' con il Regolamento di Conciliazione o Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

3. In materia di procedimenti arbitrali, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ciascuna Parte dovra' scegliere un arbitro. I due arbitri dovranno poi nominare di comune accordo un terzo arbitro, che fungera' da Presidente e che dovra' essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una delle Parti in disputa informa l'altra della propria intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato entro il periodo di sei mesi di cui al precedente paragrafo 2 del presente Articolo;

b) Qualora le necessarie nomine non vengano effettuate entro il periodo specificato, ciascuna delle due Parti potra', in mancanza di qualsiasi altra intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le necessarie nomine;

c) Il lodo arbitrale dovra' essere reso in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, nonche' ai principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Detta decisione dovra' essere vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti dovranno essere regolate dalle loro rispettive legislazioni nazionali, in conformita' con le relative Convenzioni Internazionali di cui esse facciano parte.

4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal negoziare, tramite i canali diplomatici, su ogni questione relativa alle procedure arbitrali o giudiziarie in corso, fino a che queste

procedure non siano state concluse, e finche' una delle due Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte di Giustizia entro i termini prescritti dalla decisione o dalla sentenza, o entro ogni altro termine determinato dal diritto internazionale o nazionale applicabile al caso in esame.

ARTICOLO 10 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile amichevolmente tramite negoziati.

2. Qualora una controversia tra le Parti Contraenti non possa essere risolta entro sei mesi, essa dovra', su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna delle due Parti Contraenti dovra' nominare un arbitro ed entro i due mesi successivi, le due Parti Contraenti dovranno nominare un terzo arbitro che fungera' da Presidente del Tribunale.

4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice-Presidente. Qualora anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente dovra' sostenere le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.

Sara' il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.

ARTICOLO 11 - APPLICAZIONE DI ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI

1. Qualora le disposizioni di legge di ciascuna Parte Contraente o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale attualmente esistenti o stabiliti in seguito dalle due Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, in virtu' delle quali gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente abbiano diritto ad un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, dette norme dovranno prevalere sul presente Accordo, nella misura in cui esse sono piu' favorevoli.

2. Tutti gli investimenti dovranno essere regolati dalle disposizioni del presente Accordo e dalle leggi in vigore nel territorio della Parte Contraente nel quale sono stati effettuati gli investimenti.

ARTICOLO 12 - ECCEZIONI

1. Le disposizioni del presente Accordo non dovranno in alcun modo limitare il diritto delle due Parti Contraenti ad applicare divieti o restrizioni in situazioni di guerra o altre forme di conflitto armato, emergenza nazionale o disordini civili o per prevenire malattie epidemiche o causate da animali o piante in conformita' con le sue leggi normalmente e ragionevolmente applicabili su base non discriminatoria.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14 - DURATA E CESSAZIONE

1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di dieci anni. Successivamente restera' in vigore fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla data in cui una delle due Parti Contraenti abbia fornito preavviso scritto di cessazione all'altra Parte.

2. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni del presente Accordo dovranno restare in vigore per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data di detta cessazione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ..Roma........... il 23 novembre...... 1995, in triplice copia, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDIA

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to create conditions favourable for fostering greater investments by nationals and companies of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;
and
Recognising that reciprocal protection of such investments under an agreement will subserve the aforesaid objective and will be conducive to the stimulation of individual business initiative and will increase prosperity in both Countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE I - DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

1. The term "Investment" means every kind of asset invested, before or after the entry into force of this Agreement, by an investor of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the national laws of the latter Contracting Party and in particular, though not exclusively, includes:

a) movable and immovable property, including rights in rem on property of a third Party, such as mortgages, liens or pledges;

b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general on the basis of respective national laws and regulations;

c) right to money or to any performance under contract having a financial value, as well as reinvested income related to the initial investment;

d) intellectual and industrial property rights such as copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs, know-how, trade secrets, trade names and goodwill, in accordance with the relevant laws of the respective Contracting Party;

e) any economic right accruing by law or by contract and any licence and franchise, including concessions to prospect for, extract and commercialize oil and other minerals.

2. The term "returns" means the monetary amounts yielded by investments, profits, interests, dividends, royalties and fees, including technical know-how and service fees as well as other lawful considerations;

3. The term "nationals" means persons deriving their status as Indian or Italian nationals from the law in force in India or Italy;

4. The term "companies" means, in reference to either Contracting Party, corporations, foundations, firms and associations incorporated or constituted under the law in force in either Contracting Parties and regardless of whether their liability is limited or otherwise;

5. The term "investors" means any national or company of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party;

6. The term "territory" means:
a) in respect of India, the territory of the Republic of India including the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India exercises sovereignty, sovereign or jurisdictional rights, according to the Indian Law and in accordance with International Law;

b) in respect of Italy, in addition to the territory of the Italian Republic including the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Party exercises sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, according to the Italian Law and in accordance with International Law.

ARTICLE 2 - SCOPE OF THE AGREEMENT

1. This Agreement shall apply to all investments made by investors of either Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is effected.

2. The provisions of this Agreement shall apply to all investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party whether made before or after the coming into force of this Agreement.

ARTICLE 3 - PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

1. Each of the Contracting Parties shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to make investments in its territory in accordance with its laws and policy.

2. Investments of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party and shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

3. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or specific investment agreements, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply with respect to that specific investments.

ARTICLE 4 - NATIONAL TREATMENT AND MOST FAVOURED NATION CLAUSE

1. Each Contracting Party shall accord to investments of investors of the other Contracting Party, including their operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal by such investors, treatment which shall not be less favourable than that accorded either to investments of its own investors or to investments of investors of any third State.

2. In addition each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party, including in respect of returns on their investments, treatment which shall not be less favourable than that accorded to investors of any third State.

3. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply to advantages which either Contracting Party accords to its own investors or to investors of third States by virtue of an agreement, legislation, or arrangements consequent to such legislation regarding matters of taxation, including an agreement on the avoidance of double taxation and cross border trade.

4. The Contracting Parties shall accord, in respect of activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any related operation under this Agreement, treatment no less favourable than that accorded to investments of its own investors or investors of a third Country.

5. Each Contracting Party shall endeavour to facilitate according to its laws and regulations, the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party performing activities related to investments under this Agreement and their family members.

ARTICLE 5 - NATIONALIZATION OR EXPROPRIATION

1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party except for any non discriminatory measure of general application which Governments normally take for the purpose of regulating economic activity in their territories, or any public purpose authorized by laws of that Party on a non discriminatory basis, handed down by the competent authorities, and against compensation which shall be expeditious, full and effectively realizable without undue delay, and shall be freely convertible and transferable.

2. The just compensation shall be equivalent to the genuine market value of the investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public. Whenever that value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined in accordance with general internationally recognized criteria of evaluation, such as the capital invested, depreciation, capital already repatriated, replacement value, and other relevant factors.

3. The affected investor shall have a right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to seek review, by a judicial or other independent authority of that Party, of his or its case and of valuation of his or its investment in accordance

with the principles set out in this paragraph. The Contracting Party making the expropriation shall make every endeavour to ensure that such review is carried out promptly.

4. Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in which investors of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph 1 of this Article are applied to the extent necessary to guarantee prompt, adequate and effective compensation in respect of their investment to such investors of the other Contracting Party who are owners of those shares.

5. Compensation shall include interest calculated on a six-month LIBOR basis accruing from the date of nationalization or expropriation to the date of payment.

6. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

7. The investor of a Contracting Party, acting in the territory of the other Contracting Party, shall not be granted any right, in respect of repossession of an expropriated asset, which is not granted to the investor of the other Contracting Party under the same circumstances.

ARTICLE 6 - COMPENSATION FOR LOSSES AND DAMAGES

1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses or damages due to war or other forms of armed conflict, a state of national emergency or civil disturbances shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards compensation, restitution, indemnification or other forms of settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or investors of any third State. Any payments made under this Article shall be freely transferable in any convertible currency.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the situations referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:

a) requisitioning of their property by its forces or authorities, or,
b) destruction of their property by its forces or authorities, which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,

shall be accorded restitution or adequate compensation. Resulting payments shall be freely transferable in any convertible currency.

ARTICLE 7 - REPATRIATION OF INVESTMENT AND RETURNS

1. Each of the Contracting Parties shall, in accordance with its laws and regulations, grant to investors of the other Contracting Party on a non-discriminatory basis, the transfer of:

a) Capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investments;

b) Net operating profits including dividends, interests, capital gains and any other profits in proportion to their share-holding;

c) Repayments of any loan, including interest thereon, relating to the investments;

d) Payment of royalties and services fees as far as it is related to the investment;

e) Proceeds from total or partial sales of their shares;

f) Proceeds received by investors in case of liquidation;

g) The earnings of the nationals of one Contracting Party who work in connection with investment in the territory of the other Contracting Party.

2. Nothing in paragraph 1 of this Article shall affect the transfer of compensation under Article 6 of this Agreement.

3. After fiscal obligations have been met, the transfers referred to in Articles 5, 6, 7 and 8 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months, and shall be made in any convertible currency. All transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer.

4. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the requirements under the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

ARTICLE 8 - SUBROGATION

1. In the event that one Contracting Party or its designated agency has guaranteed any indemnity against non-commercial risks in respect of an investment by its investors in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investors in respect of their claims under this Agreement, the Contracting Party recognizes that the former Contracting Party or its designated Agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and assert the claims of its own investors. The subrogated right or claim shall not exceed the original rights or claim of such investors.
In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institutions by virtue of this assignment, the provisions of Article 7 of this Agreement shall apply.

2. Any payment made by one Contracting Party or its designated agency to its investors shall not affect the right of such investors to make their claims against the other Contracting Party in accordance with Article 9 of this Agreement.

ARTICLE 9 - SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN INVESTORS AND CONTRACTING PARTIES

1. Any disputes which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments under this Agreement, including disputes relating to the amount of compensation, shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations between the Parties to the dispute. The Party intending to resolve such dispute through negotiations shall give notice to the other of its intentions.

2. If the dispute cannot be thus resolved as provided in paragraph 1. of this Article within 6 months from the date of notice given thereunder, the investor may at his choice either submit the dispute for settlement to:
a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;
or
b) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the Arbitration Procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, as soon as both the Contracting Parties have acceded to it, or to the Additional facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact finding Proceedings, in case only one of the two Contracting Parties has joined the ICSID and if the Parties have so agreed .
or
c) an ad hoc Conciliation or Arbitration Tribunal, in compliance with the Conciliation or Arbitration Rules of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL).

3. In respect of arbitration proceedings, the following shall apply:

a) The Arbitration Tribunal shall consist of three arbitrators. Each Party shall select an arbitrator. These two arbitrators shall appoint by mutual agreement a third arbitrator, the Chairman, who shall be a national of a third State. The arbitrators shall be appointed within two months from the date when one of the Parties to the dispute informs the other of its intention to submit the dispute to arbitration within the period of the six months mentioned earlier in paragraph 2 of this Article;

b) If the necessary appointments are not made within the specified period, either Party may, in the absence of any other agreement, request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments;

c) The arbitral award shall be made in accordance with the provisions of this Agreement, as well as the principles of international law recognized by the two Contracting Parties. Such decision shall be binding on both Contracting Parties.
The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

4. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels on any matter relating to any arbitration procedure or judicial procedures that may have been instituted until these procedures have been concluded, and if one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the judgment of the Court of Law within

the terms prescribed by the ruling or the judgment, or any other terms that may derive from international or domestic law applicable to the case at issue.

ARTICLE 10 - SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through negotiations.

2. If a dispute between the Contracting Parties cannot be settled within six months, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall consist of three arbitrators. Within two months of receipt of the request for arbitration, each of the two Contracting Parties shall appoint one arbitrator and within two months from then the two Contracting Parties shall appoint a third arbitrator who shall be the Chairman of the Tribunal.

4. If within the periods specified in paragraph 3. of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointments. If the President is a national of one of the Contracting Parties or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of one of the Contracting Parties or if he is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.

5. The Arbitration Tribunal shall reach its decision by a majority vote. Such decisions shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall pay the costs of its own arbitrator and of its representative at the hearings. The cost of the Chairman and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.
The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

ARTICLE 11 - APPLICATION OF OTHER LAWS AND RULES

1. If the provisions of law of either Contracting Party or obbligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than that is provided for by the present agreement, such rules shall to the extent that they are more favourable prevail over the present Agreement.

2. All investment shall be governed by the provisions of this Agreement and by the laws in force in the territory of the Contracting Party in which such investments are made.

ARTICLE 12 - EXCEPTIONS

The provisions of this Agreement shall not in any way limit the right of either Contracting Party to apply prohibitions or restrictions in circumstances of war or other forms of armed conflict, national emergency or civil disturbances or to prevent diseases of pests and animals or plants in accordance with its laws normally and reasonably applied on a non discriminatory basis.

ARTICLE 13 - ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force from the date on which the two Contracting Parties notify each other that their respective constitutional procedures have been completed.

ARTICLE 14 - DURATION AND TERMINATION
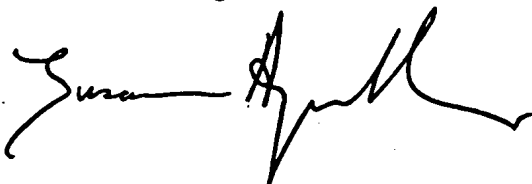
1. This Agreement shall remain in force for a period of ten years. Thereafter it shall continue to be in force until the expiration of twelve months from the date on which either Contracting Party shall have given written notice of termination to the other.

2. In case of investments effected prior to the date of termination under this Article, the provisions of this Agreement shall remain effective for a further period of 15 years from the date of such termination.
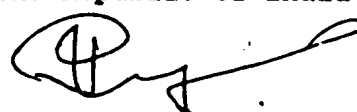
In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT..Rome....., this .23rd...the day of November..one thousand nine hundred and ninety five...., in three copies, in Italian, in Hindi and in English, all texts being equally authentic.
In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of
Italian Republic

For the Government of
the Republic of India

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1417):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1997 (atto n. 1417/*A* - relatore sen. LOIERO).

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3501):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 2 ottobre 1997.

Relazione scritta annunciata il 14 gennaio 1998 (relatore on. NICCOLINI).

Esaminato in aula e approvato il 14 gennaio 1998.

98G0039

LEGGE 19 gennaio 1998, n. **13.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

SULLA

RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE

DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica italiana

ed

il Regno dell'Arabia Saudita

desiderando intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi e intendendo creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte degli investitori di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese, riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali private ed accresceranno la prosperità di entrambi i Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

1. con il termine "investimento" si intende ogni bene posseduto o controllato da un investitore di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alla sua legislazione ed in particolare, ma non esclusivamente, include:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto _in rem_, quali, ipoteche, vincoli e pegni, usufrutti e diritti simili;

b) azioni, obbligazioni e titoli di societa' ed altri tipi di diritti o interessi in imprese, nonchè titoli emessi da una Parte contraente o da qualunque dei suoi investitori;

c) diritti su somme di denaro, quali prestiti o su ogni prestazione avente un valore economico connesso ad un investimento;

d) diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi, ma non limitati a diritti d'autore, brevetti, design industriali,

know-how, marchi commerciali, segreti commerciali e d'affari, ragioni sociali ed avviamento;

e) ogni diritto conferito per legge o per contratto pubblico, nonché ogni licenza, autorizzazione e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni di legge.

Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non altera la loro qualifica come investimento.

2. Con il termine "reddito" si intende qualsiasi somma derivante da un investimento, quali profitti, dividendi, "royalties", incrementi di capitale o qualsiasi compenso e spettanza di natura simile.

3. Con il termine "investitore" si intende:

a) con riferimento al Regno dell'Arabia Saudita:

I. le persone fisiche che abbiano la nazionalità del Regno dell'Arabia Saudita in conformita' con la legge del Regno dell'Arabia Saudita;

II. qualsiasi entità avente o non avente personalità giuridica, e costituita in conformità alla legislazione del Regno dell'Arabia Saudita ed avente la sua sede principale nel territorio di quel Paese, quali società di capitali, società di persone, cooperative, imprese, uffici, fondi, organizzazioni, fondazioni ed associazioni, ed altre entità simili indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno;

III. il governo del Regno dell'Arabia Saudita e le sue istituzioni ed autorità finanziarie quali la Saudi Arabian Monetary Agency, i fondi pubblici ed altre istituzioni governative analoghe esistenti in Arabia Saudita;

b) con riferimento alla Repubblica italiana:

I. gli italiani nell'accezione data a questo termine dalla Costituzione della Repubblica italiana;

II. qualsiasi persona giuridica, nonché qualsiasi societa' commerciale o di altra natura o associazione aventi o non aventi personalità giuridica, costituita in conformita' alle leggi ed avente sede nel territorio della Repubblica italiana, indipendentemente dal fatto che le sue attività abbiano o meno scopo di lucro.

4. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti esercitano la propria sovranità, e diritti di sovranità o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.

Articolo 2

(1) Ciascuna Parte contraente promuovera, per quanto possibile, gli investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti nel proprio territorio in conformità alla propria legislazione. Ad ogni modo essa accordera' a tali investimenti un trattamento giusto ed equo.

(2) Nessuna delle due Parti contraenti dovrà in alcun modo danneggiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la direzione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente.

Articolo 3

(1) Ciascuna Parte Contraente accorderà agli investimenti, una volta approvati, e ai redditi da investimento degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai redditi da investimento degli investitori di qualsiasi Paese terzo.

(2) In conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte contraente accorderà agli investimenti una volta approvati ed ai redditi da investimento degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai redditi da investimento dei suoi investitori.

(3) In relazione alla gestione, direzione, uso, godimento o destinazione degli investimenti, o ai mezzi per garantire a detti investimenti i loro diritti, quali trasferimenti ed indennizzo, o alle altre attività a ciò connesse nel proprio territorio, ciascuna Parte contraente accorderà agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole del trattamento che accorda ai propri investitori o agli investitori dei Paesi terzi, quale che sia il più favorevole.

(4) Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 del presente Articolo non dovranno, tuttavia, essere applicate ai privilegi concessi da ciascuna delle due Parti contraenti agli investitori di un Paese terzo in virtù della loro propria partecipazione o associazione ad una Unione doganale, ad una unione economica, ad un mercato comune o ad un'area da libero scambio.

(5) Il trattamento concesso ai sensi del presente Articolo non dovrà applicarsi ai vantaggi che ciascuna delle due Parti

contraenti accorda agli investitori dei Paesi terzi in virtù di accordi per evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale.

Articolo 4

(1) Gli investimenti effettuati da investitori di ciascuna delle Parti contraenti godranno di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte contraente.

(2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti contraenti non dovranno essere espropriati, nazionalizzati, o soggetti a qualsiasi altra misura avente un effetto analogo alla espropriazione o alla nazionalizzazione da parte dell'altra Parte contraente, fatta eccezione per fini pubblici di quella Parte Contraente, contro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento, a condizion che questi provvedimenti non siano discriminatori e siano in conformità alla legislazione nazionale di applicazione generale. Detto risarcimento dovrà essere equivalente al valore dell'investimento espropriato immediatamente prima della data in cui la decisione effettiva o preannunciata di espropriazione, nazionalizzazione o misure equivalenti sia stata resa pubblica. Il risarcimento dovrà essere corrisposto senza ritardo e dovra' avere un tasso di profitto determinato sulla base del prevalente tasso di profitto di mercato fino alla data del pagamento; esso dovrà essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. In precedenza o al momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe dovranno essere state adottate le opportune misure per la determinazione e la corresponsione del risarcimento. La legalità dell'esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe e l'importo del risarcimento dovranno essere soggetti a revisione o in conformità alla legge. Qualora, a seguito

dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte a fini pubblici, il proprietario o i suoi procuratori avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.

(3) Agli investitori di ciascuna delle due Parti contraenti i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza generale, o rivolta dovrà essere accordato da parte di tale altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte contraente accorda ai suoi investitori per quanto attiene alla restituzione, indennizzo, risarcimento o altro valido compenso. Detti pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili.

(4) Gli investitori di ciascuna Parte contraente godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte contraente in relazione alle questioni di cui al presente Articolo.

Articolo 5

Ciascuna Parte contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte contraente, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare:

a) capitale e capitale aggiuntivo per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;

b) redditi, remunerazioni e compensi;

c) ripagamento dei prestiti;

d) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;

e) risarcimento di cui all'Articolo 4.

Articolo 6

Nel caso in cui una Parte Contraente o qualsiasi agenzia collegata effettui un pagamento ad un investitore in base ad una garanzia assunta in relazione ad un investimento da questi effettuato nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte contraente dovrà riconoscere la cessione di qualsiasi diritto o richiesta dell'investitore o qualsiasi dei suoi affiliati alla prima Parte contraente o qualsiasi agenzia collegata.

Articolo 7

(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 4, (2) (3), 5 e 6 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

(2) Tale tasso di cambio dovra' corrispondere al tasso incrociato ottenuto sulla base di quei tassi che sarebbero applicati dal Fondo Monetario Internazionale per la conversione delle valute in questione in Diritti Speciali di Prelievo.

Articolo 8

Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti o gli obblighi ai sensi del diritto internazionale già esistenti o in seguito stabiliti fra le Parti contraenti, oltre al presente Accordo, contengano un regolamento, sia esso generale o specifico, che dia diritto agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte contraente ad un trattamento più favorevole di quello sancito dal presente Accordo, detto regolamento dovrà, nella misura in cui esso è

più favorevole, prevalere sul presente Accordo in questo contesto.

Articolo 9

Il presente Accordo dovrà altresì applicarsi agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità alla legislazione di quest'ultima.

Articolo 10

(1) Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, in via amichevole dai Governi delle due Parti Contraenti.

(2) Qualora una controversia non possa essere cosi' risolta entro dodici mesi, essa dovra', su richiesta di una delle due Parti contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale.

(3) Tale Tribunale arbitrale sarà costituito "ad hoc" come segue: ciascuna Parte contraente dovrà nominare un componente e questi due componenti dovranno concordare su un cittadino di un Paese terzo con funzioni di Presidente, che dovrà essere nominato dai governi delle due Parti contraenti. Tali componenti dovranno essere nominati entro due mesi ed il Presidente entro quattro mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti contraenti ha informato l'altra Parte Contraente che intende sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale.

(4) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle due Parti

contraenti potrà, in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora il Presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti o per altro motivo non gli sia possibile espletare la predetta funzione, il Vice-Presidente procedera' alle necessarie nomine. Qualora anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa espletare la predetta funzione, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una Parte contraente a procedere alla designazione.

(5) Il Tribunale arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte contraente dovrà sostenere le spese per il proprio rappresentante e le spese legali nel procedimento di arbitrato. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti contraenti in misura eguale.

Il Tribunale arbitrale può stabilire un diverso regolamento in materia di costi. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, sarà il Tribunale arbitrale a stabilire le proprie procedure.

Articolo 11

(1) Le controversie concernenti gli investimenti tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

(2) Qualora tali controversie non possano essere composte, ai sensi del paragrafo (1) del presente Articolo, entro sei mesi dalla data della sottomissione della richiesta per la composizione, esse saranno, su richiesta dell'investitore interessato, sottoposte al tribunale competente della Parte contraente nel cui territorio è stato effettuato

l'investimento o sottoposte ad arbitrato ai sensi della Convenzione del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra stati e cittadini di altri Stati.

(3) Qualora le controversie siano sottoposte, in conformità al paragrafo (2), al tribunale competente della Parte contraente, l'investitore non potrà affidarsi al contempo all'arbitrato internazionale. Qualora la disputa sia sottoposta ad arbitrato, il lodo dovrà essere vincolante e non appellabile o sottoposto a qualsiasi appello o altra misura se non quelle previste da detta Convenzione. Il lodo dovrà essere applicato in conformità alla legislazione nazionale.

Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore indipendentemente dal fatto che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 13

(1) Il presente Accordo dovrà essere ratificato; gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati il prima possibile.

(2) Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. Resterà in vigore per un periodo di 10 anni e sarà automaticamente prorogato per un periodo illimitato a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti Contraenti dodici mesi prima della sua scadenza. Dopo la scadenza del periodo di 10 anni, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti contraenti dando un preavviso di dodici mesi.

(3) In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso dall'Articolo 1 all'Articolo 11, resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 20 anni dalla data di scadenza del presente Accordo.
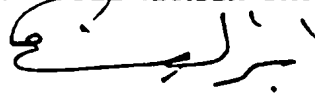
IN FEDE DI CHE i rappresentanti di entrambi i Governi debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Gedda il 10 settembre 1996, in duplice copia, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato in aggiunta le seguenti disposizioni da considerarsi quali parti integranti del presente Accordo.

(1) Con riferimento all'Articolo 1

Gli utili da investimento e, nel caso in cui siano reinvestiti, i redditi derivanti godranno della stessa protezione degli investimenti di cui al presente Accordo.

(2) Con riferimento all'Articolo 2

Gli investimenti effettuati, in conformità alla legislazione di una delle due Parti contraenti nell'ambito di applicazione della legislazione di quella Parte contraente, da investitori dell'altra Parte contraente dovranno godere della protezione completa dell'Accordo.

(3) Con riferimento all'Articolo 3

a) Quanto segue dovrà, in particolare, essere considerato "trattamento meno favorevole" ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo (3): trattamento ineguale in caso di restrizioni nell'acquisto di materie prime o ausiliarie, di energia, combustibile e mezzi di produzione o ogni altro tipo di operazioni; trattamento ineguale nel caso di impedimento alla commercializzazione dei prodotti all'interno ed al di fuori del Paese, nonché altre misure aventi effetti analoghi. Le misure che devono essere adottate per ragioni di pubblica sicurezza e di altro tipo, sanità pubblica o moralità non dovranno essere considerate "trattamento meno favorevole" ai sensi dell'Articolo 3.

b) Le disposizioni dell'Articolo 3 non obbligano una Parte contraente ad estendere alle persone fisiche o alle societa' residenti nel territorio dell'altra Parte contraente i privilegi, le esenzioni e le riduzioni fiscali che, ai sensi della sua legislazione fiscale, sono concessi soltanto alle persone fisiche ed alle societa' residenti nel suo territorio.

c) Le Parti contraenti dovranno, nell'ambito della loro legislazione nazionale, considerare favorevolmente le richieste di entrata e soggiorno delle persone di ciascuna delle due Parti contraenti che intendono entrare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento; lo stesso dicasi per i dipendenti di ciascuna delle due Parti contraenti che, in relazione ad un investimento, intendono entrare nel territorio dell'altra Parte Contraente e soggiornarvi per svolgere la propria occupazione. Anche le richieste di permessi di lavoro dovranno essere considerate favorevolmente.

(4) Con riferimento all'Articolo 4

Un investitore ha diritto di chiedere un risarcimento a seguito di un intervento del governo nella societa' in cui e' stato effettuato l'investimento, nel caso in cui la sua sostanza economica sia gravemente compromessa.

(5) Ogni qualvolta debbano essere trasportate merci e persone in relazione ad un investimento, ciascuna Parte contraente non dovrà escludere o ostacolare le imprese di trasporto dell'altra Parte contraente e dovrà rilasciare i necessari permessi per garantire detto trasporto.

(6) Le Parti contraenti convengono di effettuare consultazioni, su richiesta di una delle due Parti contraenti, per risolvere le controversie relative

all'Accordo o per discutere qualsiasi questione relativa all'interpretazione o applicazione dell'Accordo.

FATTO a Gedda il 10 settembre 1996, in duplice copia, in lingua italiana, araba ed inglese, tutte facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA

Agreement

between

the Italian Republic

and

the Kingdom of Saudi Arabia

concerning

the Reciprocal Promotion and Protection

of Investments

The Italian Republic

and

the Kingdom of Saudi Arabia

desiring to intensify economic cooperation between both Countries, intending to create favourable conditions for investments by investors of either Country in the territory of the other Country, recognizing that the reciprocal promotion and protection of such investments are apt to stimulate private business initiative and to increase the prosperity of both nations, have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Agreement:

1. the term "investment" means every kind of asset, owned or controlled by an investor of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party according to its legislation and in particular, but not exclusively includes:

a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens and pledges, usufructs and similar rights;

b) shares, stocks and debentures of companies and other kinds of rights or interests in companies as well as securities issued by a Contracting Party or any of its investors;

c) claims to money such as loans or to any performance having an economic value, associated with an investment;

d) intellectual property rights,including but not limited to copyrights, patents, industrial designs, know-how, trade-marks, trade and business secrets, trade names, good-will;

e) any right conferred by law or under public contract or any licenses, permits or concessions issued according to law.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investment;

2. the term "returns" means any amount yielded by an investment such as profit, dividends, royalties, capital gains or any similar fees or payments;

3. the term "investor" means:

a) in respect of the Kingdom of Saudi Arabia:

I. natural persons possessing the nationality of the Kingdom of Saudi Arabia in accordance with the law of the Kingdom of Saudi Arabia;

II. any entity having or having no legal personality and constituted in accordance with the laws of the Kingdom of Saudi Arabia and having its head office in its territory such as corporations, enterprises, cooperatives, companies, partnerships, offices, establishments, funds, organizations, business associations and other similar entities irrespective of whether or not they are of limited liability;

III. the Government of the Kingdom of Saudi Arabia and its financial institutions and authorities such as the Saudi Arabian Monetary Agency, public funds and other similar governmental institutions existing in Saudi Arabia;

b) in respect of the Italian Republic:

I. Italians within the meaning of the Constitution of the Italian Republic;

II. any juridical person as well as any commercial or other company or assoc ation with or without legal personality, instituted according to its laws, and having its seat in the territory of the Italian Republic, irrespective of whether or not its activities are directed at profit.

4. Territory means in addition to the zones contained within the land boundaries, the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty and sovereign or jurisdictional rights under international law.

Article 2

(1) Each Contracting Party shall in its territory promote as far as possible investments by investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its legislation. It shall, in any case, accord such investments fair and equitable treatment.

(2) Neither Contracting Party shall in any way impair by arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

Article 3

(1) Each Contracting Party shall grant investments once admitted and investment returns of the investors of the other Contracting Party a treatment not less favourable than that accorded to investments and investment returns of investors of any third Country.

(2) In accordance with its laws and regulations, each Contracting Party shall grant investments once admitted and investment returns of the investors of the other Contracting Party a treatment not less favorable than that accorded to investments and investment returns of its investors.

(3) Each Contracting Party shall accord the investors of the other Contracting Party in connection with the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments or with the means to assure their rights to such investments like transfers and indemnification or with any other activity associated with this in its territory, treatment not less favourable than the treatment it accords to its investors or to the investors of a third Country, whichever is more favourable.

(4) The provisions in paragraph (1), (2) and (3) of this Article shall not, however, relate to privileges granted by either Contracting Party to the investors of a third Country by virtue of its membership of, or association with, a customs union, an economic union, a common market or a free trade area.

(5) The treatment granted under this Article shall not relate to advantages which either Contracting Party accords to investors of third Country by virtue of a double taxation agreement or other agreements regarding matters of taxation.

Article 4

(1) Investments by investors of either Contracting Party shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

(2) Investments by investors of either Contracting Party shall not be expropriated, nationalized or subjected to any other measure, the effects of which would be tantamount to expropriation or nationalization by the other Contracting Party except for the public benefit of that Contracting Party and against prompt, adequate and effective compensation, provided that these measures are not discriminatory and in accordance with domestic laws of general application. Such compensation shall be equivalent to the value of the expropriated investment immediately before the date on which the actual or threatened expropriation, nationalization or comparable measure has become publicly known. The compensation shall be paid without delay and shall carry a rate of return

determined on the basis of the market prevailing rate of return until the time of payment; it shall be effectively realizable and freely transferable. Provision shall have been made in an appropriate manner at or prior to the time of expropriation, nationalization or comparable measure for the determination and payment of such compensation. The legality of any such expropriation, nationalization or comparable measure and the amount of compensation shall be subject to review by due process of law. If after the dispossession, the good concerned has not been utilized, wholly or partially, for a public purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the good at the market price.

(3) Investors of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, revolution, state of general emergency, or revolt, shall be accorded treatment not less favourable by such other Contracting Party than that which the latter Contracting Party accords to its own investors as regards restitution, indemnification, compensation or other valuable consideration. Such payments shall be freely transferable.

(4) Investors of either Contracting Party shall enjoy most favoured-nation treatment in the territory of the other Contracting Party in respect of the matters provided for in this Article.

Article 5

Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party, after all tax obligations have been met, the free transfer of payments in connection with an investment, in particular:

a) of the principal and additional amounts to maintain or increase the investment;

b) of the returns, remunerations and allowances;

c) in repayment of loans;

d) of the proceeds from the liquidation or the sale of the whole or any part of the investment;

e) of the compensation provided for in Article 4.

Article 6

If a Contracting Party or any related agency makes a payment to an investor under a guarantee it has assumed in respect of an investment made by that investor in the territory of the other Contracting Party the latter Contracting Party shall recognize the transfer of any rights or claim from the investor or any of its affiliates to the former Contracting Party or any related agency.

Article 7

(1) Transfers under Article 4 (2) or (3), and under Article 5 or 6 shall be made without delay, at the prevailing rate of exchange applicable on the date on which the investor applies for the related transfer.

(2) This rate of exchange shall correspond to the cross-rate obtained from those rates which would be applied by the International Monetary Fund for conversions of the currencies concerned into Special Drawing Rights.

Article 8

If the legislation of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such regulation shall to the extent that it is more favourable prevail over this Agreement in this context.

Article 9

This Agreement shall also apply to investments made prior to its entry into force by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party consistent with the latter's legislation.

Article 10

(1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should as far as possible be settled amicably by the governments of the two Contracting Parties.

(2) If a dispute cannot thus be settled within twelve months, it shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitration tribunal.

(3) Such arbitration tribunal shall be constituted ad hoc as follows: each Contracting Party shall appoint one member, and these two members shall agree upon a national of a third Country as their chairman to be appointed by the governments of the two Contracting Parties. Such members shall be appointed within two months, and such chairman within four months from the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Party that it intends to submit the dispute to an arbitration tribunal.

(4) If the periods specified in paragraph (3) above have not been observed, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President should make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he, too, is prevented from discharging the said function, the member of the Court next in seniority who is not a national of either Contracting Party should make the necessary appointments.

(5) The arbitration tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decisions shall be final and binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and the cost of counselling in the arbitration proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The arbitration tribunal may make a different regulation concerning costs. In all other respects, the arbitration tribunal shall determine its own procedure.

Article 11

(1) Disputes concerning investments between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party should be amicably settled as far as possible.

(2) If the dispute cannot be settled in the way prescribed in paragraph (1) of this Article within six months of the date the

request for the settlement has been submitted, it shall be at the request of the investor filed to the competent court of law of the Contracting Party in whose territory the investment was made, or filed for arbitration under the Convention of 18 March 1965 on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States.

(3) If the dispute is submitted in accordance with paragraph (2) to the competent Court of Law of the Contracting Party, the investor cannot at the same time seek the international arbitration. If the dispute is filed for arbitration the award shall be binding and shall not be subject to any appeal or remedy other than those provided for in the said convention. The award shall be enforced in accordance with domestic law.

Article 12

This Agreement shall be in force irrespective of whether or not diplomatic or consular relations exist between the Contracting Parties.

Article 13

(1) This Agreement shall be ratified; the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

(2) This Agreement shall enter into force thirty days after the date of exchange of the instruments of ratification. It shall remain in force for a period of ten years and shall be automatically extended thereafter for an unlimited period unless denounced in writing by either Contracting Party twelve months before its expiration. After the expiry of the period of ten years, this Agreement may be denounced at any time by either Contracting Party giving twelve months notice.

(3) In respect of investments made prior to the date of termination of this Agreement, the provisions of Articles 1 to 11 shall continue to be effective for a further period of twenty years from the date of termination of this Agreement.

In witness whereof, the representatives of both Governments duly authorized, have signed this Agreement.

Done at Jiddah, on 10th September, 1996 in duplicate in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Kingdom of Saudi Arabia

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Italian Republic and the Kingdom of Saudi Arabia concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments, the undersigned plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions, which shall be regarded as an integral part of the said Agreement:

(1) Ad Article 1

Returns from the investment and, in the event of their reinvestment, the returns therefrom shall enjoy the same protection as the investment in this Agreement.

(2) Ad Article 2

Investments made, in accordance with the legislation of either Contracting Party, within the area of application of the law of that Contracting Party by investors of the other Contracting Party shall enjoy the full protection of the Agreement.

(3) Ad Article 3

a) The following shall, in particular, be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 3 (3): unequal treatment in the case of restrictions of the purchase of raw or auxiliary materials, of energy of fuel or of means of production or operation of any kind; unequal treatment in the case of impeding the marketing of products inside or outside the country, as well as any other measures having similar effects. Measures that have to be taken for reasons of public security and other, public health or morality shall not be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 3.

b) The provisions of Article 3 do not oblige a Contracting Party to extend to natural persons or companies resident in the territory of the other Contracting Party tax privileges, tax exemptions and tax reductions which according to its tax laws are granted only to natural persons and companies resident in its territory.

c) The Contracting Parties shall within the framework of their national legislation give sympathetic consideration to applications for the entry and sojourn of persons of either Contracting Party who wish to enter the territory of the other Contracting Party in connection with an investment; the same shall apply to employed persons of either Contracting Party who in

connection with an investment wish to enter the territory of the other Contracting Party and sojourn there to take up employment. Applications for work permits shall also be given sympathetic consideration.

(4) Ad Article 4

An investor has the right to claim a compensation as a result of Governement intervention in the company in which the investment is made, when its economic substance is severely impaired.

(5) Whenever goods or persons in connection with an investment are to be trasported, a Contracting Party shall not exclude or hinder trasportation enterprises of the other Contracting Party and shall issue the necessary permits to ensure such transportation.

(6) The Contracting Parties agree to hold consultations, on the request of either, to resolve any dispute in connection with the Agreement, or to discuss any matter relating to the interpretation or application of the Agreement.

Done at Jiddah, on 10th September, 1996 in duplicate in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Kingdom of Saudi Arabia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2260):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 20 marzo 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 27 maggio 1997 (atto n. 2260/*A* - relatore sen. D'URSO).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3822):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 1° ottobre 1997.

Relazione scritta annunciata il 2 ottobre 1997 (atto n. 3822/*A* - relatore on. BARTOLICH).

Esaminato in aula e approvato il 14 gennaio 1998.

98G0040

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651332) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11